

Oggetto: DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE RELATIVE AL TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) PER L'ANNO 2018

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATI:

– l'**art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147** (Legge di Stabilità 2014), e successive modificazioni ed integrazioni, ed in particolare:

■ il **comma 639** in forza del quale è istituita l'imposta unica comunale (IUC) che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, escluse le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonché dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

■ il **comma 669**, "Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree edificabili, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell'abitazione principale, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9";

■ il **comma 671** il quale dispone che la TASI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui al punto precedente e che in caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria;

■ il **comma 675** secondo cui "La base imponibile è quella prevista per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU) [...]";

■ il **comma 676** il quale dispone che "L'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille. Il comune, con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997 [e cioè nell'esercizio della propria potestà regolamentare], può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento.";

■ il **comma 677** secondo cui "Il comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile.

■ il **comma 678** il quale prevede che:

✓ per i fabbricati rurali ad uso strumentale, l'aliquota massima della TASI non può comunque eccedere il limite dell'1 per mille,

✓ per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, l'aliquota è ridotta allo 0,1 per cento. I comuni possono modificare la suddetta aliquota, in aumento, sino allo 0,25 per cento o, in diminuzione, fino all'azzeramento,

✓ per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l'imposta, determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune, è ridotta al 75 per cento;

■ il **comma 681** il quale stabilisce che:

✓ “Nel caso in cui l'unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria,

✓ L'occupante versa la TASI nella misura, stabilita dal comune nel regolamento, compresa fra il 10 e il 30 per cento dell'ammontare complessivo della TASI, calcolato applicando l'aliquota” deliberata.

✓ “La restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare.”;

■ il **comma 682** secondo cui, con regolamento da adottare nell'esercizio della propria potestà regolamentare, il comune determina la disciplina per l'applicazione della IUC, concernente tra l'altro, per quanto riguarda la TASI, l'individuazione dei servizi indivisibili e l'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta;

■ il **comma 683** il quale stabilisce che:

✓ il consiglio comunale deve approvare le aliquote della TASI in conformità con i servizi e i costi individuati nel punto precedente,

✓ le stesse aliquote possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili;

■ il **comma 702** che conferma l'applicazione alla IUC dell'art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446;

■ il **comma 688** il quale dispone che “Il versamento della TASI è effettuato nei termini individuati dall'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 - in due rate di pari importo, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre-. E' consentito il pagamento della TARI e della TASI in unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno. Il versamento della prima rata della TASI è eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente; il versamento della rata a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno è eseguito, a congruaggio, sulla base degli atti pubblicati nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni, alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine il comune è tenuto ad effettuare l'invio delle deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni, nonché dei regolamenti della TASI, esclusivamente in via telematica, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui al citato decreto legislativo n. 360 del 1998; in caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente. L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico. I comuni sono altresì tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani.”

- l'**art. 9 bis del Decreto Legge n. 47 del 28 marzo 2014**, convertito nella Legge n. 80 del 2014;

RICHIAMATI, altresì:

- il vigente Regolamento per la disciplina del tributo sui servizi indivisibili (TASI) approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 44 del 21 luglio 2014 e modificato con le delibere n. 18 del 28 aprile 2016 e n. 15 del 30 marzo 2017 ;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 31 gennaio 2017 con la quale sono state approvate le aliquote per l'anno 2017 del tributo sui servizi indivisibili (TASI) come segue: “

A	0 per mille	Abitazione principale ed equiparata di categoria A/1, A/8 ed A/9 (e pertinenze ammesse).
		Unità immobiliare appartenente al gruppo “A” diversa dall’abitazione principale ed equiparata.
		Alloggi regolarmente assegnati dagli ex Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP.
		Unità immobiliari appartenenti ai gruppi catastali “B”, “C” (ad eccezione delle pertinenze di cui al punto A della presente tabella e dei fabbricati appartenenti alle categorie catastali “C/1” e “C/3”).
		Aree edificabili.
B	2,5 per mille	Fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati
C	1 per mille	Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’articolo 13, comma 8, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni
D	1,5 per mille	Fabbricati appartenenti al gruppo catastale “D” (ad eccezione dei D/10) e alle categorie catastali “C/1” e “C/3”

VISTI:

- l'**art. 52, commi 1 e 2, del D.Lgs. 446/97** i quali stabiliscono che: *“le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti.... I regolamenti sono approvati con deliberazione del comune e della provincia non oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione e non hanno effetto prima del 1 gennaio dell'anno successivo”*;
- l'**art. 53, comma 16, della Legge 23.12.2000, n. 388**, come modificato dall’art. 27, comma 8, della Legge 28.12.2001, n. 448, il quale prevede che: *“il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, e' stabilito entro la data fissata da norme statali per la*

deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento”;

- **l'art. 1 comma 169 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296** secondo il quale “*Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento”;*
- **l'art. 151, comma 1, del decreto legislativo 18.08.2000, n. 267** il quale dispone che gli enti locali deliberano entro il 31 dicembre il bilancio di previsione finanziario ma che il termine può essere differito con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze;

PRESO pertanto **ATTO** dell'esclusione, dal presupposto impositivo della TASI, dell'abitazione principale e fattispecie equiparate; esclusione operata dalla Legge di stabilità 2016 (L. 208/2015) che ha modificato la Legge di stabilità 2014 (L. 147/2013);

RITENUTO DI confermare, per il 2018, l'applicazione della TASI agli immobili strumentali dell'agricoltura di cui al comma 708 art. 1 della Legge 147/2013, ed ai beni merce delle imprese di costruzione di cui all'art. 13 comma 9 bis del D.L. 201/2011, tutte fattispecie non soggette ad IMU, nonché ai fabbricati appartenenti al gruppo catastale “D” e alle categorie catastali “C/1” e “C/3” -in relazione ai quali è fissata l'aliquota IMU nella misura base (0,76%)- in modo da garantire la contribuzione di tutti i contribuenti al pagamento dei servizi indivisibili del Comune, attraverso il pagamento dell'IMU, della TASI e dell'addizionale comunale all'Irpef;

DATO ATTO che il gettito TASI previsto in bilancio -ammontante a € 826.043,00- è diretto alla copertura, nella misura che si attesta attorno al 56%, dei costi previsti così come desunti dallo schema del bilancio di previsione per l'anno 2018, dei seguenti servizi indivisibili:

2018	
SERVIZI	COSTI
GESTIONE DEL VERDE PUBBLICO	€ 266.768,00
ILLUMINAZIONE PUBBLICA	€ 465.000,00
SGOMBERO NEVE	€ 138.645,34
VIABILITA' STRADE	€ 277.699,00
POLIZIA MUNICIPALE	€ 167.831,64
SERVIZIO ANAGRAFE E STATO CIVILE	€ 166.865,10
TOTALE	€ 1.482.809,08

PRESO ATTO che, sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi degli articoli 49 comma 1, e 147-bis comma 1, del D.Lgs. 267/2000, i seguenti pareri sono espressi da:

- Responsabile del Settore tributi, favorevole in ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;
- Responsabile del Settore Finanziario, favorevole in ordine alla regolarità contabile in quanto l'atto comporta riflessi diretti/indiretti sulla situazione economico-finanziaria;

ACQUISITO altresì, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b, del D.Lgs. 267/2000, come modificato dall'art. 3, comma 2-bis, del D.L. 174/2012, il parere dell'organo di revisione economico-finanziario;

RITENUTA la propria competenza ai sensi dell'art.1, commi 676 e 683 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 e dell'42 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;

DELIBERA

1. **DI STABILIRE**, per le motivazioni riportate in narrativa, nel modo seguente le aliquote relative alla TASI per l'anno 2018:

A	0 per mille	Abitazione principale ed equiparata di categoria A/1, A/8 ed A/9 (e pertinenze ammesse).
		Unità immobiliare appartenente al gruppo "A" diversa dall'abitazione principale ed equiparata.
		Alloggi regolarmente assegnati dagli ex Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP.
		Unità immobiliari appartenenti ai gruppi catastali "B", "C" (ad eccezione delle pertinenze di cui al punto A della presente tabella e dei fabbricati appartenenti alle categorie catastali "C/1" e "C/3").
		Aree edificabili.
B	2,5 per mille	Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati
C	1 per mille	Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 13, comma 8, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni
D	1,5 per mille	Fabbricati appartenenti al gruppo catastale "D" (ad eccezione dei D/10) e alle categorie catastali "C/1" e "C/3"

2. **DI DARE ATTO** che, per le motivazioni esposte in premessa, il presente atto avrà efficacia a decorrere dal 01.01.2018;

3. **DI DEMANDARE** al Responsabile del Settore Tributi la cura degli adempimenti necessari alla pubblicazione del presente atto secondo quanto previsto al comma 688 dell'art. 1 della Legge di stabilità 2014 e successive modifiche ed integrazioni.